



CODICI TRIBUTO: NOVITA' 2017

A decorrere dall'01.01.2017 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la riduzione dei seguenti codici tributi:

- il codice tributo **1038** (ritenute su provvigioni) è confluito nel codice tributo **1040** (ritenute su redd. Lavoratore autonomo);
- i codici tributo **1004** (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e **1013** (ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell'anno successivo) sono confluiti nel codice tributo **1001** (ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite);
- il codice tributo **3815** (addizionale regionale IRPEF importo minimo) è confluito nel codice tributo **3802** (addizionale regionale IRPEF).

I codici tributi **1038, 1004, 1013, 3815** non sono più utilizzabili dall'1.1.2017.

Si evidenzia che per la ritenuta riferita ad una provvigione operata e versata nel mese di dicembre 2016 il pagamento dovrà essere effettuato in data 16.1.2017 nel mod. F24 indicando il codice tributo 1040 e quindi non è più necessario distinguere le ritenute da lavoratore autonomo da quelle relative alle provvigioni.

Nel caso in cui sia necessario effettuare un **ravvedimento operoso** relativo al 2016 o anni precedenti, nel mod. F24 va riportato il corrispondente nuovo codice utilizzabile dall'1.1.2017.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.